



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo  
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo  
protocollo.preftr@pec.interno.it

Anci Umbria  
anciumbria@postacert.umbria.it

CAL Consiglio delle Autonomie Locali Regione Umbria  
cal@postacert.umbria.it

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di  
Perugia  
cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di  
Terni  
cciaa@tr.legalmail.camcom.it

**Oggetto: Applicazione delle ordinanze della Presidente della Regione  
65/2020 e 68/2020.**

In relazione al contenuto delle ordinanza della Presidente della Regione 65 del 19 ottobre 2020 e 68 del 23 ottobre 2020 , anche alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 di ottobre e nella circolare interpretativa del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2020 , acquisito il parere favorevole della Direzione Sanità e Welfare e della Direzione Programmazione, Risorse, Cultura e Turismo, si precisa quanto segue:

**Articolo 1 comma 1 lettera a) ordinanza 65/2020**

Con riferimento al divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, da parte di attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi quali bar,

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Sviluppo economico,  
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda  
digitale.

**Direttore**

**Dott. Luigi Rossetti**

**REGIONE UMBRIA**

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5710

FAX:

*Indirizzo email:*

sviluppoeconomico@regione.umbria.it

*Indirizzo PEC:*

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, si precisa che detto divieto non riguarda le attività di ristorazione con consegna a domicilio dei pasti, nonchè la ristorazione in modalità da asporto. Rimanendo inalterato il divieto di consumazione di bevande alcoliche nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, dopo le ore 18, si specifica che rimane comunque consentita la consegna a domicilio di esse.

### **Articolo 3 ordinanza 65/2020**

In merito all'art 3 della predetta ordinanza si precisa che il contenuto del comma 1 relativo alla sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo se pur oggetto di provvedimento cautelare del TAR UMBRIA n. 00501/2020 e' stato poi totalmente confermato dal dpcm del 24 ott. 2020

Si rappresenta altresì ad ogni buon conto la vigenza del comma 2 del medesimo articolo relativo alla sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli. Pertanto il divieto in esso previsto permane fino al 14 novembre 2020.

### **Articolo 4 comma 1 ordinanza 68/2020**

I contenuti dell'ordinanza della Presidente della Regione n. 68/2020 sono inseriti in un quadro normativo di contrasto all'emergenza sanitaria, rafforzato dal DPCM 24 ottobre 2020 riguardano un'ampia serie di attività di carattere ricreativo e culturale di socializzazione realizzate in presenza da associazioni, dai circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, pro loco ecc., qualunque sia la natura e qualificazione giuridica degli stessi.

Rientrano tra le attività sospese quelle riconducibili a molteplici contesti e settori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: teatro, danza, arti figurative, musica, giochi di società, gestione del tempo libero, biliardo, carte, circoli sommelier, scout, feste storiche e tradizionali, pro-loco, supporto genitoriale, didattico e comunque ogni altra attività di relazione interpersonale che avvenga in luoghi chiusi o aperti con più partecipanti.

Tale indicazione deve ritenersi prescrittiva anche in relazione alle attività commerciali esercitate dai medesimi soggetti come nel caso della somministrazione di alimenti e bevande effettuate a favore di soci o da frequentatori occasionali così come precisato della circolare del Ministero dell'Interno sopra citata.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Questa ulteriore limitazione, che supera il disposto dell'articolo 4 dell'Ordinanza 68/2020, si estende anche a tutte le altre eventuali attività commerciali dirette a soggetti esterni ad associazioni o circoli.

Quanto sopra con l'evidente finalità di impedire assembramenti, contatti, relazioni interpersonali che coinvolgano una molteplicità di persone in quanto tali non essenziali, alla luce della situazione legata all'emergenza sanitaria in corso.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle attività dei medesimi soggetti qualora siano regolate da formali atti amministrativi stipulati con aziende sanitarie, comuni, zone sociali, fondazioni ed aziende di servizi alla persona ed altri soggetti pubblici, afferenti la sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona riferiti a particolari categorie di beneficiari.

In ordine alla possibilità di tenere in presenza riunioni assembleari da parte delle associazioni, nell'ambito dei principi generali dettati dal D.L. 16 maggio 2020 n. 33, dal DPCM 24 ott. 2020 e del più specifico rispetto del divieto di assembramento ribadito da tutte le norme regionali e nazionali, le stesse continuano ad essere sospese.

Si rappresenta infine che per quanto concerne le giornate di domenica per evidenti ragioni di interesse generale già confermate dal DPCM 11 marzo 2020 l'attività delle lavanderie e tintorie automatiche o gettone deve ritenersi consentita.

Distinti saluti.

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Luigi Rossetti**